

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 38

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2004, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:

- | | |
|---|----------------|
| a) fino a euro 15.000,00 | 1,2 per cento; |
| b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 | 1,3 per cento; |
| c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 | 1,4 per cento; |
| d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 | 1,4 per cento; |
| e) oltre euro 70.000,00 | 1,4 per cento. |

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 22 novembre 2002, n.34 "Disposizioni in materia di tributi regionali", a decorrere dall'anno 2004 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per:

- a) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 14.500,00;
- b) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 15.000,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

Art. 2

Variatione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni

1. Per l'anno 2004, è fissata nel 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni.

Art. 3

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

4. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.

Art. 4

Esenzione IRAP per le Cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale"

1. Per l'anno 2004 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 novembre 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
- Art. 2 - Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
- Art. 3 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali
- Art. 4 - Esenzione IRAP per le Cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale"
- Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 novembre 2003, n. 38

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 ottobre 2003, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 ottobre 2003, dove ha acquisito il n. 434 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 novembre 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 novembre 2003, n. 11494.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge ha per oggetto:

- la determinazione dell'aliquota e l'individuazione di alcune fattispecie agevolative dell'addizionale regionale IRPEF;
- la variazione dell'aliquota e l'individuazione di alcune fattispecie agevolative IRAP.

Tale intervento è necessario (articolo 4, DL 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112) per l'estensione agli anni 2002, 2003 e 2004 delle disposizioni relative al 2001 contenute nella legge Finanziaria statale 2002 (articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), che vincolano le Regioni a coprire le integrazioni del finanziamento eccedenti la spesa nel settore sanitario previste nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001 attraverso "l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero l'applicazione di un'addizionale regionale all'IRPEF o altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente" (punto 2 Accordo 8 agosto 2001).

Nel suo complesso il provvedimento relativo all'addizionale IRPEF comporta un livello di pressione fiscale in diminuzione rispetto a quello del 2003.

Articolo 1 - Addizionale regionale IRPEF

Il primo articolo del disegno di legge prevede la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2004, dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Viene specificato che il reddito imponibile è quello calcolato in funzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, in quanto le deduzioni previste dall'articolo 10 bis del TUIR non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali, regionali e provinciali, all'IRPEF.

In questo modo la base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF si differenzia, rispetto alla base imponibile dell'IRPEF nazionale.

L'aliquota è fissata per scaglioni di reddito imponibile, nella misura seguente:

(valori in euro)

1,2 per cento	fino a	€	15.000,00		
1,3 per cento	da	€	15.000,00	a	€ 29.000,00
1,4 per cento	da	€	29.000,00	a	€ 32.600,00
	da	€	32.600,00	a	€ 70.000,00
	oltre	€	70.000,00		

Le aliquote previste nel presente disegno di legge sono, per ogni contribuente, uguali a quelle fissate per il 2003. Non si ha quindi nessun caso di contribuente che, a parità di reddito, abbia un'imposta 2004 superiore a quella 2003.

Il comma 2 conferma, a decorrere dall'anno 2004, l'aliquota agevolata dello 0,9 per cento, disposta dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 34/2002, per i soggetti aventi un reddito imponibile, derivante da qualsiasi fonte, non superiore a euro 10.400,00.

La medesima aliquota agevolata dello 0,9 per cento è prevista per i soggetti titolari di redditi derivanti da pensioni di ogni genere non superiori a euro 15.000,00 ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

Si ricorda che, anche nella prossima annualità e in quelle seguenti, rimane in vigore l'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 34/2002, il quale prevede l'aliquota base dello 0,9 per cento per i portatori di handicap aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti aventi fiscalmente a carico un portatore di handicap e aventi un reddito imponibile non superiore a euro 32.600,00.

Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore a euro 32.600,00.

Articolo 2 - IRAP

Viene confermata, a decorrere dall'anno 2004, l'aliquota IRAP al 5,25 per cento per i contribuenti dei settori "banche, altri enti e società finanziarie" e "imprese di assicurazione" fissata nel 2003. Sono soggetti a tale aliquota i contribuenti elencati negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997; rimangono esclusi dallo stesso tutti gli altri contribuenti, come ad esempio tutti i consorzi di garanzia collettiva fidi.

Articolo 3 - Agevolazioni IRAP

Sono prorogate anche per l'anno 2004 le agevolazioni sull'IRAP per le imprese giovanili, le imprese femminili e per tutte le cooperative sociali che verranno costituite nel 2004, ad esclusione di quelle derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione sociale.

Tale agevolazione consiste nella fissazione dell'aliquota IRAP al 3,25 per cento per gli anni 2004 e 2005, con un abbattimento dell'aliquota dell'uno per cento rispetto a quella ordinaria.

Il gettito previsto dalla manovra sull'addizionale regionale all'IRPEF, al netto delle agevolazioni disposte per i pensionati e per i disabili, è pari a circa 156,2 milioni di euro.

Per quanto concerne l'IRAP, il gettito atteso dalla manovra, al netto delle agevolazioni disposte, è di 46 milioni di euro.

Il gettito totale atteso dalla manovra è quindi di 202,2 milioni di euro, da destinare per 29,8 milioni di euro al recupero delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale sul gas metano (articolo 38 legge regionale n. 2/2002), e per 172,4 milioni alla copertura delle esigenze del servizio sanitario regionale dell'anno 2003.

Articolo 4 - Clausola d'urgenza.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente: "50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della ef-

fettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale."

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 34/2002 è il seguente:

"Art. 1- Determinazione dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF.

1. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:

a) fino a euro 15.000,00	1,2%
b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00	1,3%
c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00	1,4%
d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00	1,4%
e) oltre euro 70.000,00	1,4%

2. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 10.400,00.

3. A decorrere dall'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale

all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall'articolo 11 del DPR n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale."

Nota all'articolo 2

- Il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

"6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari.

1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, o) degli altri oneri di gestione.

1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5 e aggiungendo la differenza tra la somma:

- a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;
 - b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
 - c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- e la somma:
- d) degli oneri finanziari;
 - e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
 - f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai com-

ponenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.

3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.

4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1.

5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.

7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.

1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.

2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1999 è il seguente:

“Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

1 ter Per le finalità della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1.

2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della Regione del Veneto.

3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2000 è il seguente:

“Art. 2 - Destinatari dei contributi.

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata sulla G.U.C.E. L107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

b) società i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare prodotti;

b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

4. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non può comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell'impresa

già esistente.

5. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

- a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
- b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
- c) permanere nei primi 5 anni dalla concessione del contributo.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1994 è il seguente:

“Art. 2 - Cooperative sociali.

1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall'articolo 1 attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi;
- b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.”.

- Per il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1994 vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1994 è il seguente:

“Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali.

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) sezione B nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Ogni sezione è distinta per ambito di attività o per tipologia di servizio.”.

4. Struttura di riferimento

- Direzione bilancio
- Direzione ragioneria e tributi.